

**CONVENZIONE QUADRO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN REGIME DI  
TOTALIZZAZIONE AI SENSI DEL *DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2006, N. 42*, E DI CUMULO AI  
SENSI DELLA *LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228*.**

TRA

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (codice fiscale 80078750587) con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, di seguito per brevità denominato anche INPS, in persona del suo Presidente pro tempore, Prof. Tito Michele Boeri,

e

L'Ente/Cassa ENPAPI – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, (codice fiscale 97151870587) con sede in ROMA, Via Alessandro Farnese 3, in persona del Presidente, dott. Mario Schiavon

Di seguito congiuntamente indicati anche con il termine "le Parti",

**PREMESSO CHE**

- il *decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42* ha disciplinato la totalizzazione dei periodi assicurativi conseguibile a domanda dell'interessato nel rispetto del principio del pro quota tra le singole gestioni previdenziali presso le quali sono maturati i relativi periodi contributivi;
- *l'articolo 5* del citato decreto legislativo dispone che l'onere dei trattamenti pensionistici è a carico delle singole gestioni - ciascuna in relazione alla propria quota - e che il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS;
- il citato *articolo 5* stabilisce che, al fine di provvedere al pagamento di cui al precedente capoverso, l'INPS stipula con gli Enti interessati all'erogazione di una quota dei trattamenti pensionistici apposite convenzioni;
- *l'articolo 1, comma 239*, della *Legge del 24 dicembre 2012, n. 228*, così come modificato dall'*articolo 1, comma 195*, della *Legge 11 dicembre 2016, n. 232*, ha esteso la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti anche agli iscritti agli Enti di previdenza di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509* e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*;
- *l'articolo 1, comma 242*, della *Legge del 24 dicembre 2012, n. 228*, stabilisce che il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal *comma 2, articolo 2*, del *decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42*;
- *l'articolo 1, comma 244*, della *Legge del 24 dicembre 2012, n. 228*, prevede che per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del *comma 239*, si fa rinvio alle disposizioni di cui al *decreto legislativo n. 2 febbraio 2006, n. 42*;
- la circolare n. 140 del 2017 dell'Istituto ha disciplinato il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della *Legge 24 dicembre 2012, n. 228*, come modificata dalla *Legge 11 dicembre 2016, n. 232*, dettando ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*.

- la circolare ENPAPI n. 1/2018
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella *direttiva del 2 marzo 2006* ha affidato all'INPS, con riferimento alla totalizzazione dei periodi assicurativi, il compito di mettere a disposizione degli altri Enti privati di previdenza obbligatoria una procedura informatica che operi in tempo reale per consentire di acquisire le domande, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l'esito e procedere alla liquidazione del trattamento spettante;
- si rende necessario disciplinare convenzionalmente le modalità procedurali per provvedere al pagamento delle pensioni in totalizzazione ed in cumulo in favore degli aventi diritto;
- si rende necessario rafforzare il coordinamento tra i singoli Enti/Casse di previdenza e l'Inps anche attraverso un Gruppo di lavoro permanente assicurato mediante la rappresentanza dell'AdEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati);
- per "Ente Istruttore" si intende l'Ente/Cassa di ultima iscrizione del soggetto interessato ovvero, quello presso il quale lo stesso è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante o del decesso;
- per "Istituto pagatore" si intende l'Istituto di credito o le Poste Italiane s.p.a.;
- per "Ente pagatore" si intende l'INPS.

#### **VISTO**

- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* e s.m.i.;
- le "*Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA*" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel luglio 2013;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali *n. 393 del 2 luglio 2015* riportante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*";
- il *Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*.

**TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art.1**

##### **Premessa**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **Art. 2**

### **Acquisizione della domanda**

1. La domanda è presentata all'Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l'assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell'evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell'assicurato scegliere l'Ente/Cassa cui presentare la domanda.
2. La domanda di pensione è presentata secondo le modalità previste dall'Ente istruttore.
3. Sarà cura dell'Ente istruttore inserire la domanda nella procedura automatizzata dedicata di cui all'articolo 3 entro due giorni lavorativi dalla presentazione.
4. La domanda di pensione di reversibilità è presentata all'INPS che, prima di effettuare il pagamento, provvede ad acquisire le quote a carico degli Enti/Cassa che riconoscono il diritto alla pensione al familiare superstite richiedente, in base ai beneficiari ed alle aliquote previste dai rispettivi ordinamenti.

## **Art. 3**

### **Procedura automatizzata per la gestione della domanda**

1. L'INPS mette a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata per consentire l'acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi, l'accertamento del diritto e della misura della pensione, la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l'adozione del provvedimento, nonché la visualizzazione dell'esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.

## **Art. 4**

### **Validazione dei periodi assicurativi**

1. A seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo ciascun Ente/Cassa valida con carattere certificativo nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale degli iscritti attivi relative al soggetto richiedente. Le eventuali variazioni di detti ultimi dati, qualora necessarie, dovranno essere prodotte preliminarmente attraverso le ordinarie modalità di comunicazione verso il Casellario stesso.
2. In caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ciascun Ente/Cassa inserisce, in base alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda, la data di perfezionamento, in via prospettica dei requisiti anagrafico e contributivo più elevati rispetto a quelli previsti dall'articolo 24, commi 6 e 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, laddove risulti di ultima iscrizione, gli ulteriori eventuali requisiti diversi da quelli di età ed anzianità contributiva. Tali dati saranno validati con carattere certificativo dopo la loro effettiva maturazione. L'Ente/Cassa procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a proprio carico dopo la maturazione dei previsti requisiti.

3. La validazione solleva l'Ente istruttore da ogni responsabilità e controllo con riferimento ai dati relativi alle altre forme assicurative.

## **Art. 5**

### **Definizione della domanda**

1. L'Ente istruttore accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest'ultime determinate.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'Ente istruttore adotta il provvedimento di accoglimento o, nel caso in cui non sussistano i requisiti di legge, di reiezione della domanda, dandone comunicazione all'interessato ed agli Enti/casse coinvolti.
3. Con riferimento alle domande di pensione di vecchiaia in regime di cumulo, l'Ente istruttore accerta, utilizzando i dati presenti nella procedura, il perfezionamento dei requisiti previsti, in base alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, dagli Enti/Casse coinvolti, dandone comunicazione all'interessato ed agli Enti/Casse, coinvolti per la liquidazione del trattamento pensionistico pro quota a loro carico. Nella predetta comunicazione sono inserite anche le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, della presente Convenzione.

## **Art. 6**

### **Trattamento dati personali**

1. L'INPS e gli Enti/Casse, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i dati trattati per l'esecuzione della presente convenzione siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, in osservanza dell'articolo 11 del citato decreto legislativo.
3. Assicurano, altresì, che tali dati non siano divulgati, comunicati o ceduti a terzi e né, in alcun modo, riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge; garantiscono, inoltre, che il trattamento degli stessi sarà operato da soggetti nominati responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e che, a tal fine, agli stessi saranno impartite precise e dettagliate istruzioni richiamando, altresì, la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.
4. I soggetti di cui al comma precedente utilizzeranno le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalle norme.

## **Art.7**

### **Creazione della provvista**

1. L'INPS comunica entro il giorno dieci di ciascun mese, ovvero, entro il giorno feriale immediatamente successivo, attraverso la procedura automatizzata, gli importi lordi delle quote di pensione di pertinenza di ciascun Ente/Cassa, corredati dall'elenco dei beneficiari, da porre in pagamento nel mese successivo. In sede di prima di liquidazione la pensione potrà essere posta in pagamento solo previa acquisizione del parere favorevole dell'Ente/Cassa, che si intenderà comunque acquisito trascorsi cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al periodo precedente.

2. L' INPS procederà a comunicare attraverso la procedura automatizzata l'importo della provvista di ciascun Ente/Cassa entro il giorno 20 del mese stesso. L'Ente/Cassa preconstituisce, in favore dell'INPS, i fondi necessari alla copertura della provvista nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione e con data esecuzione non oltre il penultimo giorno bancario del mese precedente di quello di pagamento del trattamento pensionistico mediante bonifico bancario riportante causale "oneri pensionistici total/cumulo mese...-anno....".

3. Gli estremi del bonifico a favore dell'INPS sulla contabilità speciale n.1339 accesa presso la Tesoreria provinciale di Roma -IBAN IT97C0100003245348200001339 - sono comunicati tramite la procedura automatizzata. Il versamento dovrà necessariamente corrispondere all'importo della prestazione in pagamento risultante nella stessa procedura. Per eventuali recuperi e/o integrazioni rispetto alle provviste effettuate, in presenza di errori e/o rettifiche nelle liquidazioni delle quote, comunicate all'INPS al momento del pagamento della provvista mensile all'indirizzo PEC [dc.amministrazionefinanziariaservizifiscali@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.amministrazionefinanziariaservizifiscali@postacert.inps.gov.it), si procede extra procedura con cadenza trimestrale mediante bonifico bancario con data esecuzione non oltre il penultimo giorno bancario del mese successivo al trimestre di riferimento.

4. Per i mancati versamenti di cui al comma precedente saranno applicati, fino al momento dell'effettivo incasso delle somme dovute relative alla pensione liquidata e da erogare, gli interessi legali, maggiorati dell'1% a titolo di interessi di mora.

5. Nel mese di gennaio, l'Istituto quantifica e comunica le eventuali omissioni di ciascun Ente/Cassa nella creazione della provvista. L'INPS può procedere al recupero delle predette somme mediante conguaglio con quanto dovuto ai sensi dell'art. 10, comma 1, ovvero attivando gli strumenti di recupero del credito previsti dalla legge.

6. Nel mese di gennaio ciascun Ente/cassa quantifica e comunica all'INPS eventuali somme non ancora corrisposte con la procedura di cui all'ultimo periodo del comma 3. Le predette somme possono essere conguagliate con la provvista da predisporre per i ratei del mese di marzo, ovvero recuperate attivando gli strumenti di recupero del credito previsti dalla legge.

## **Art. 8**

### **Modalità di pagamento**

1. L'Ente pagatore provvede ad erogare la pensione con le medesime modalità, procedure e periodicità in uso per il pagamento della generalità dei trattamenti pensionistici.
2. Sul trattamento pensionistico in pagamento sono applicate le trattenute previste dalla normativa. L'applicazione di ulteriori trattenute per conto degli Enti/Casse potrà eventualmente essere effettuata previa stipula di apposita convenzione.
3. L'INPS inserisce in procedura l'eventuale importo degli interessi spettanti al pensionato in caso di liquidazione della prestazione oltre i termini previsti dalla legge, il cui onere è ripartito in proporzione alla quota a carico di ciascun Ente/Cassa che non abbia tempestivamente adempiuto agli obblighi posti a suo carico.

## **Art.9**

### **Comunicazione di variazione dell'importo di pensione**

1. L'Ente/Cassa è tenuto a comunicare all'Ente istruttore, tramite la procedura automatizzata, nonché all'interessato, ogni variazione relativa alle quote di propria competenza e le ulteriori quote aggiuntive del trattamento originario. L'INPS provvede a dare comunicazione all'interessato della variazione dell'importo di pensione in pagamento.

## **Art. 10**

### **Recupero ratei indebiti *post mortem***

1. I ratei di pensione disposti o eventualmente già posti in pagamento successivamente alla data del decesso del pensionato, sono restituiti all'Ente/Cassa sulla base delle risultanze contabili dei riaccrediti pervenuti, con cadenza semestrale. Gli importi di cui al periodo precedente saranno restituiti dall'INPS all'Ente/Cassa mediante bonifico bancario
2. Qualora l'Istituto pagatore non provveda al riaccredito all'INPS entro 6 mesi dall'invio telematico della richiesta di riaccredito, l'Ente pagatore ne dà comunicazione agli Enti/Casse affinché possano provvedere al recupero delle quote di pensione di propria spettanza.
3. In caso di riaccredito parziale, le somme di importo non inferiore a dodici euro sono riaccreditate agli Enti/Casse in proporzione alle quote di pensione di propria spettanza.

## **Art.11**

### **Responsabilità**

1. L'INPS manleva l'Ente/Cassa da ogni pretesa da parte dei pensionati in ordine al mancato o inesatto accredito della quota parte del trattamento pensionistico.

## **Art.12**

### **Rimborso oneri di gestione e commissioni bancarie**

Decorso un trimestre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, anche al fine di monitorare l'andamento delle domande, INPS e l'AdEPP riservano ad una specifica negoziazione, che dovrà concludersi perentoriamente entro i successivi sessanta giorni, la complessiva regolamentazione avente ad oggetto la distribuzione pro quota degli oneri sostenuti per le procedure amministrativo contabili necessarie per l'erogazione delle prestazioni, fermo restando l'immediato rimborso analitico delle commissioni bancarie sostenute.

La negoziazione verrà realizzata da un apposito Gruppo di esperti designati pariteticamente dall'INPS e dall'AdEPP ed integrato con un componente indicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e uno indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 13**

### **Ente competente per la gestione dei ricorsi amministrativi**

1. I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono esaminati e decisi dall'Ente istruttore in base alle modalità dallo stesso previste.
2. La decisione del ricorso è assunta previa acquisizione del parere obbligatorio degli Enti/Casse coinvolti nella materia del contendere, che dovrà essere reso entro 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali il ricorso verrà comunque deciso dall'Ente istruttore. L'esito del ricorso è comunicato all'interessato e agli Enti/Casse interessati.

## **Art. 14**

### **Controversie**

1. In caso di conflitti in ordine all'applicazione della presente convenzione, le Parti in via preliminare esperiscono un tentativo di conciliazione per il tramite delle figure di riferimento di cui al successivo all'art. 16 della presente convenzione, al fine di pervenire ad una concordata interpretazione delle norme convenzionali.
2. Per qualunque controversia giurisdizionale è competente esclusivamente il Foro di Roma.
3. In pendenza di una controversia in sede giurisdizionale, l'INPS è comunque tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

## **Art. 15**

### **Codice Etico e Comportamentale**

1. Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi all'esistenza di Codici Etici e Comportamentali (nei termini resi consultabili nei rispettivi siti), consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della

presente Convenzione. Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

#### **Art. 16**

##### **Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione**

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.
2. Ciascuna delle Parti, altresì, nomina un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al fornitore dei dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.
3. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della convenzione saranno oggetto di specifica comunicazione tra le Parti.

#### **Art. 17**

##### **Gruppo tecnico INPS/Rappresentanza Enti/Casse per l'attuazione della convenzione**

Le Parti costituiranno un Gruppo tecnico congiunto AdEPP - Inps oltre che gruppi con referenti specifici rispetto alle singole convenzioni, al fine di proporre eventuali migliorie di carattere gestionale.

#### **Art. 18**

##### **Allegati alla Convenzione**

Costituiscono parte integrante la presente Convenzione l'allegato relativo agli Accessi on line alla procedura automatizzata e l'allegato tecnico relativo alla procedura automatizzata.

#### **Art. 19**

##### **Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche**

1. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati di cui all'*articolo 18*, a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire indicazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per l'implementazione di nuovi servizi.
2. Le eventuali modifiche alla Convenzione sono concordate tra le Parti.



## **Art. 20**

### **Registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli *artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131* e le relative spese sono a carico della Parte che vi provvede.

## **Art. 21**

### **Disposizioni finali**

1. La presente Convenzione opera dalla data di sottoscrizione e fino a disdetta formale di una delle parti. Dalla medesima data di sottoscrizione della presente Convenzione cessa di avere efficacia la precedente convenzione sulla totalizzazione sottoscritta il 16 maggio 2007, salvo quanto previsto dal successivo comma 2 circa l'operatività delle procedure.

2. Sarà cura dell'INPS comunicare, entro e non oltre 5 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, agli Enti/Casse la decorrenza dell'operatività delle nuove modalità nelle procedure automatizzate.

PER L'INPS  
Il Presidente  
F.to Tito Michele Boeri

Per l'ENPAPI  
Il Presidente  
F.to Mario Schiavon